



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 3 febbraio 2012
(OR. en)**

6105/12

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0183 (COD)**

**CODEC 281
AGRI 72
AGRIORG 26**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine: Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea

Data: 1° febbraio 2012

Destinatario: Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.: COM(2012) 34 definitivo

Oggetto: Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardante la posizione del Consiglio in relazione all'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti nell'Unione

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione COM(2012) 34 definitivo.

All.: COM(2012) 34 definitivo



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 31.1.2012
COM(2012) 34 definitivo

2008/0183 (COD)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

riguardante la

posizione del Consiglio in relazione all'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti nell'Unione

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

riguardante la

posizione del Consiglio in relazione all'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti nell'Unione

1. CONTESTO

Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio (documento COM(2008) 563 def. - 2008/183 COD):	25 settembre 2008.
Data del parere del Comitato economico e sociale europeo:	20 gennaio 2011.
Data della posizione del Parlamento europeo in prima lettura:	26 marzo 2009.
Data di trasmissione delle proposte modificate:	17 settembre 2010. 3 ottobre 2011.
Data di adozione della posizione del Consiglio:	23 gennaio 2012 (prevista).

2. FINALITÀ DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Il programma a favore degli indigenti dell'UE, istituito nel 1987, consentiva agli Stati membri di attingere dalle scorte d'intervento pubblico per fornire aiuti alimentari. Dato che il ruolo dell'intervento sul mercato è cambiato significativamente da allora, l'obiettivo della proposta della Commissione è quello di adeguare il programma alle nuove realtà della PAC, caratterizzata da una riduzione delle scorte d'intervento, introducendo due fonti di approvvigionamento (scorte di intervento e acquisti di mercato, con priorità alle prime). La proposta mira inoltre a migliorare l'equilibrio nutrizionale degli alimenti forniti nell'ambito del programma (più ampia varietà di prodotti disponibili per la distribuzione e inclusione degli aspetti nutrizionali).

Nel suo parere, il Parlamento europeo ha sostenuto con vigore il mantenimento dell'intero finanziamento dell'Unione per il suddetto programma. Il parere del Comitato economico e sociale europeo conteneva una richiesta analoga. Pertanto, l'ultima proposta modificata della Commissione prevede un finanziamento dell'UE pari al 100%, con un massimale annuo di 500 milioni di euro. Sulla base della raccomandazione del Parlamento europeo sono state

inoltre introdotte la nozione di prodotti alimentari originari dell'UE e l'ammissibilità delle spese di magazzinaggio direttamente correlate all'attuazione del programma.

Poiché i programmi di distribuzione di derrate alimentari contribuiscono sia al raggiungimento degli obiettivi della politica agricola comune che al rafforzamento della coesione sociale dell'Unione, la Commissione ha proposto una doppia base giuridica (articolo 42 e articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 175, paragrafo 3).

Inoltre, la proposta prevedeva l'allineamento delle misure proposte alle disposizioni del trattato di Lisbona sugli atti delegati e di esecuzione.

3. OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO

3.1 Osservazioni generali sulla posizione del Consiglio in prima lettura

La Commissione europea può accettare la posizione del Consiglio, che rappresenta il risultato di negoziati costruttivi tra le tre istituzioni ed è conforme agli obiettivi essenziali e all'impostazione di fondo della proposta modificata della Commissione.

3.2 Accordo nella fase della posizione del Consiglio

La posizione del Consiglio è il risultato di intensi negoziati intergovernativi e interistituzionali che hanno fatto seguito all'adozione della posizione del Parlamento europeo in prima lettura avvenuta il 26 marzo 2009. Riunioni informali e tecniche hanno permesso di raggiungere un compromesso su una serie di questioni in sospeso, vale a dire la base giuridica e l'eliminazione graduale del programma dopo il 2013. In base a tale compromesso, il 28 novembre e il 5 dicembre 2011, la presidenza polacca ha presentato al comitato speciale dell'agricoltura un documento di compromesso basato in larga misura sulla seconda proposta modificata della Commissione (COM (2011) 634 definitivo). Parallelamente, la Commissione ha rilasciato una dichiarazione, tenendo conto della dichiarazione congiunta della Germania e della Francia per quanto riguarda il futuro del programma per il periodo successivo al 2013.

Nel dialogo a tre del 6 dicembre 2011, il Parlamento europeo ha espresso un deciso sostegno a favore della continuazione del programma. Tale posizione è stata approvata formalmente dalla COMAGRI il 12 dicembre 2011, che ha raccomandato inoltre al Parlamento europeo di accettare il compromesso proposto in seconda lettura. Il 15 dicembre 2011 il Consiglio ha raggiunto un accordo politico per il proseguimento del programma fino al 2013. L'adozione della posizione del Consiglio in prima lettura è prevista per il 23 gennaio 2012.

Le disposizioni principali del programma rivisto sono le seguenti:

- Gli acquisti di mercato diventano una fonte regolare di approvvigionamento per il programma, ad integrazione delle scorte d'intervento. Nondimeno, se esistono scorte d'intervento idonee, si farà ricorso in primo luogo a queste.
- Il programma continua ad essere completamente finanziato dal bilancio UE, con un massimale di 500 milioni di euro per esercizio finanziario.
- Gli Stati membri scelgono i prodotti alimentari sulla base di criteri oggettivi, tra cui il valore nutrizionale e l'idoneità alla distribuzione.
- Gli Stati membri possono accordare la preferenza ai prodotti originari dell'Unione.

- I costi di magazzinaggio sostenuti dalle associazioni caritative diventano ammissibili al rimborso.

I punti principali del compromesso, sui quali si è raggiunto un accordo a seguito della negoziazione da parte delle tre istituzioni, sono indicati di seguito.

- Il programma attuale prende fine dopo un periodo di transizione, che dovrebbe terminare con il completamento del piano annuale 2013.
- La base giuridica del programma a favore degli indigenti dell'UE rimane invariata (articolo 42 e articolo 43, paragrafo 2) per la durata del periodo di cessazione progressiva.
- L'applicazione è retroattiva a decorrere dal 1° gennaio 2012.
- Al fine di facilitare l'accordo, non sono incluse in via eccezionale le disposizioni relative all'allineamento al trattato di Lisbona, pertanto le modalità di applicazione attualmente in vigore continuano ad essere applicate.

4. DICHIARAZIONI DELLA COMMISSIONE E DEGLI STATI MEMBRI

La Commissione ha formulato una dichiarazione che prende atto di una dichiarazione congiunta della Francia e della Germania. Tali dichiarazioni sono riportate in allegato.

5. CONCLUSIONE

La Commissione sostiene i risultati dei negoziati interistituzionali e può pertanto accettare la posizione del Consiglio in prima lettura per garantire la continuazione del programma fino al 2013.

ALLEGATO

Dichiarazione della Commissione

In relazione alla proposta della Commissione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti nell'Unione la Commissione prende atto delle continue discussioni in seno al Consiglio, in cui una minoranza di blocco di sei Stati membri si oppone alla proposta.

La Commissione prende inoltre atto della dichiarazione comune di Francia e Germania, in cui i due paesi dichiarano

- di essere d'accordo sul proseguimento del programma per un periodo transitorio che termina definitivamente il 31 dicembre 2013, per consentire alle organizzazioni benefiche degli Stati membri che usufruiscono del programma in vigore di prendere in conto la nuova situazione;
- di non ritenere soddisfatte le condizioni affinché una proposta per un nuovo programma per il periodo successivo al 2013 sia presentata dalla Commissione e adottata dal Consiglio;
- di non poter concordare con le proposte giuridiche e finanziarie della Commissione per un tale programma in futuro.

La Commissione prende atto del parere di un considerevole gruppo di Stati membri di non proseguire il programma dopo il 2013 e di modificare di conseguenza il regolamento dell'UE sull'OCM unica e il futuro quadro finanziario pluriennale 2014-2020.

La Commissione, fatto salvo il diritto di iniziativa di cui gode in virtù del trattato, terrà conto di questa forte opposizione verso qualsiasi proposta giuridica e finanziaria di un futuro programma in tal senso.

Dichiarazione comune di Francia e Germania

Il regolamento UE relativo alla distribuzione di derrate alimentari agli indigenti si basa sulla distribuzione di prodotti delle scorte d'intervento dell'Unione aggiungendovi, su base temporanea, prodotti acquistati sul mercato. Le successive riforme della PAC e le evoluzioni del mercato hanno ridotto progressivamente le scorte d'intervento, come pure la gamma di prodotti disponibili.

Nel riconoscere l'importanza dell'operato delle organizzazioni benefiche degli Stati membri che usufruiscono del programma in vigore, Francia e Germania sono d'accordo sul proseguimento del programma per un periodo transitorio che terminerà definitivamente il 31 dicembre 2013, per consentire a tali organizzazioni di prendere in conto la nuova situazione. A tale proposito Francia e Germania accolgono con favore lo scambio di vedute in corso tra le rispettive organizzazioni benefiche.

Tuttavia, considerato il dibattito in atto nel Consiglio, Francia e Germania non ritengono soddisfatte le condizioni affinché una proposta per un nuovo programma per il periodo successivo al 2013 sia presentata dalla Commissione e adottata dal Consiglio. Pertanto, entrambi i paesi non possono concordare con le proposte giuridiche e finanziarie della Commissione per un tale programma in futuro.